

PARTE SPECIALE "F"

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

Storico delle modifiche

Versione	Data approvazione	Causale modifiche	Organo
1.0	3 febbraio 2009	Prima emissione	CdA
2.0	5 marzo 2013	Aggiornamento reati presupposto e modifiche organizzative	CdA
3.0	20 dicembre 2018	Aggiornamento reati presupposto e modifiche organizzative	AU
4.0	30 giugno 2021	Aggiornamento reati presupposto	AU
4.1	4 marzo 2022	Disapplicazione della disciplina di cui al D.lgs. n. 33/2013 (Decreto Trasparenza) a seguito dell'ingresso della Società nel perimetro delle società controllate da FNM S.p.A., società quotata in Borsa.	AU



INDICE

1.	Fattispecie dei reati con finalità di terrorismo	3
2	Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001	3
3.	Il sistema dei controlli.....	4

PARTE SPECIALE "F"

REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO

1. *Fattispecie dei reati con finalità di terrorismo*

L'art. 25-*quater* del D.Lgs. 231/2001, prevedendo la responsabilità degli enti in caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, stabilisce:

"in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) *se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;*
- b) *se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999".

L'art. 25 *quater* del D.Lgs. 231/2001 non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale e dalle leggi speciali ed, al quarto comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art. 270 *bis* c.p. (*Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico*) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2)

L'art. 2 della Convenzione (finanziamento del terrorismo) per la repressione del finanziamento del terrorismo, richiamato dal nuovo art 25-*quater*, obbliga gli Stati contraenti a punire:

- tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi....).

2 **Le "attività sensibili" ai fini del D.Lgs. 231/2001**

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di Milano Serravalle Engineering, si individua,

seppur astrattamente ipotizzabile come attività a rischio di commissione di reato la concessioni ed erogazioni di sovvenzioni e contributi, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati e le sponsorizzazioni, erogazioni liberali e gli omaggi poiché potrebbe permettere il finanziamento direttamente o indirettamente di associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico anche con fondi non giustificati.

3 Il sistema dei controlli

La Società si impegna a:

1. non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
2. non partecipare alle associazioni del punto 1);
3. non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società, al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure/regolamenti/prassi condivise e formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale nel rispetto della tracciabilità dei flussi.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

Codice Etico

- Procedura gestione dei finanziamenti, sponsorizzazioni a terzi.
- Pr_20_ "Amministrazione"
- IO06 "Flussi finanziari"
- IO_04 Gestione omaggi

Tutto quanto sopra illustrato dovrà tenere opportunamente conto, ai fini applicativi, della recente acquisizione della proprietà di Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. e, correlativamente, di MSE da parte del Gruppo FNM, quotato in Borsa, e delle conseguenti relazioni infragruppo.